



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 04/09/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordi**, il giorno **quattro**, del mese di **settembre**, alle ore **9,40**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero convocati a seduta **ordinaria** i consiglieri Comunali. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DEL PRIORE ANTONIO	SI		
LOMBARDI LUDOVICO	SI		
AZZONE MATTIA LUCIANO	SI		
CIOTTI CARMELA	SI		
VITALE MICHELE	NO		
DI FLUMERI GERARDO	NO		
DI DOMENICO ANTONIO AMEDEO	SI		

Presenti N. **5**
Assenti N. **2**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. DONOFRIO Pietro**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, l' **Ing. DEL PRIORE Antonio** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- d) che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone della IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500 di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

CONSIDERATO che questo comune, per l'anno d'imposta 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 11/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%
Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale (circolare n. 9 del 14/6/1993)	esenti
Aliquota base con esclusione categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,90%
Aliquota base per categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Accertato che:

- il gettito IMU incassato nell'anno 2013 ammonta a €. 318.377,48, comprensivo dell'importo di € 84.669,83 quale quota di alimentazione del fondo di solidarietà per l'anno 201
- 3, oltre a €. 75.906,14 di contributi statali per le perdite del gettito relative alla abitazione principale di cui ai D.L. 102/2013 e 133/2013;
- che con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia in data 24/6/2014 relativo alla determinazione delle variazioni a conguaglio delle assegnazioni già attribuite, del fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito dell'IMU standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D), la quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2013 è stato rideterminato per questo Comune in € 104.218,40 con un aumento di € 19.548,57, ed il fondo di solidarietà 2013 ridotto da € 432.157,98 in € 388.418,55 e, quindi, con una riduzione in meno di € 43.739,43;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- d) il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato, inoltre, l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel

predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali, con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali, con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati, fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D);
- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D) sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali, con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il titolo II del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 4/9/2014, esecutiva ai sensi di legge, che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), il quale, all'art. 13, disciplina le fattispecie assimilate alla abitazioni principali, oltre quelle espressamente previste dalla legge, e precisamente:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l' aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l' aliquota massima dell'IMU non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Ritenuto riconfermare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota 2014
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%
Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale (circolare n. 9 del 14/6/1993)	esenti
Aliquota base con esclusione categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,90%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,90%
Aliquota base per categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Atteso che, sulla base degli incassi IMU 2013, nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2014 ammonta a €. 214.300,00, a cui si deve aggiungere la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, pari ad € 104.218,40;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (conv. in legge n. 214/2011), il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5343 di prot. in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4033 di prot. in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

DATO ATTO che la bozza della presente proposta di deliberazione è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare affari generali, bilancio e programmazione, come risulta dal verbale n. 4 del 25/8/2014;

Visti:

- il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUOEL;
- il TUOEL decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di riconfermare per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota 2014
Abitazione principale e relative pertinenze	0,4%
Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale (circolare n. 9 del 14/6/1993)	esenti
Aliquota base con esclusione categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,90%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,90%
Aliquota base per categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri)	0,76%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare in € 318.518,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, comprensivo dell'importo di €. 104.218,40 quale quota di alimentazione del fondo di solidarietà per l'anno 2014;;
4. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014);
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

.....

Il Sindaco-Presidente per l'esposizione dell'ordine del giorno cede la parola all'Assessore Azzone, il quale si riporta alla proposta di deliberazione predisposta dal servizio finanziario, relativa alla approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014.

L'Assessore Azzone precisa che le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 sono rimaste invariate rispetto all'anno 2013; fa, altresì, presente, che l'odierno O.D.G. è stato già oggetto di approfondimento e condivisione in sede di Commissione Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. decreto legislativo 267/2000, dal responsabile del settore finanziario;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 5
- consiglieri votanti n. 5
- consiglieri favorevoli n. 5
- consiglieri contrari n. =
- consiglieri astenuti n. =

DELIBERA

1. di approvare integralmente la innanzi trascritta proposta di deliberazione, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

- consiglieri presenti n. 5
- consiglieri votanti n. 5
- consiglieri favorevoli n. 5
- consiglieri contrari n. =
- consiglieri astenuti n. =

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUOEL decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

Delibera di Consiglio Comunale N. 9 DEL 04/09/2014

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ing. DEL PRIORE Antonio



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. DONOFRIO Pietro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. COPPOLELLA Donato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. COPPOLELLA Donato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal - 8 SET. 2014 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, - 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DONOFRIO PIETRO ✓

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, - 8 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DONOFRIO Pietro